



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1.

Gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna possono candidarsi a far parte del Comitato per le Pari Opportunità, facendo pervenire la propria candidatura presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine non oltre venti giorni antecedenti la data delle elezioni.

Il Consiglio dell'Ordine, tramite gli Uffici di Segreteria, curerà che, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, sia affissa nella propria sede e negli Uffici Giudiziari del Circondario la lista delle candidature, predisposta secondo l'ordine alfabetico.

Le elezioni si svolgono contemporaneamente a quelle per le elezioni dei delegati a partecipare al Congresso Nazionale Forense.

Art. 2.

Il Comitato sarà composto da nove componenti, di cui sette elettivi e due nominati dal Consiglio dell'Ordine fra i suoi componenti; il mandato avrà durata biennale.

Art. 3.

Sono cause di non candidabilità la concomitante qualifica di Consigliere dell'Ordine, avere riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti disciplinari più gravi della censura e tutte le altre cause di incandidabilità previste dalla disciplina delle elezioni per il Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 - Operazioni di voto.

Il seggio elettorale è costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il seggio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o da un suo delegato, ed è composto altresì da tre scrutatori scelti dal Consiglio dell'Ordine.

Non possono far parte del seggio i candidati e i componenti uscenti del Comitato.

Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata; i seggi saranno aperti in orario coincidente con quello previsto per le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale Forense; concluse le operazioni di voto, si inizieranno le operazioni di scrutinio.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Il voto è espresso con apposizione di croci in corrispondenza del nome degli iscritti che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell'art. 2, su apposite schede vistate e siglate dal Presidente.

Gli elettori possono esprimere fino a un massimo di sette preferenze.

Il voto è segreto.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, ne verifica l'iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna.

I candidati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia e il decoro professionale.

Durante le operazioni di voto, non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale all'interno del seggio elettorale.

Art. 5 - Operazioni di scrutinio.

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, deve sempre prevalere la volontà dell'elettore.

Art. 6 - Proclamazione degli eletti.

Al termine dello scrutinio il Presidente del Consiglio dell'Ordine proclama eletti i sette candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, il Consiglio dell'Ordine provvede a designare i due componenti di propria competenza. I due componenti di nomina consiliare, al rinnovo del Consiglio dell'Ordine, verranno confermati o modificati alla bisogna.

Art. 7 - Norme transitorie e finali.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine.

Le norme del presente regolamento potranno essere modificate con delibera assunta dal Comitato per le pari opportunità con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti; la delibera viene poi presentata al Consiglio dell'Ordine per la definitiva approvazione.